



Decreto Dirigenziale n. 224 del 17/12/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Verifica di assoggettabilit  alla valutazione di impatto ambientale Parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. relativo al progetto "impianto di autodemolizione" da realizzarsi in Via Camporeale Zona Industriale (area P.I.P. lotti 6 e 7 contigui isola 5) nel Comune di Ariano Irpino (AV) - proposto dalla Ditta Bernardo Gerardo - CUP 6699

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicato sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicato sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S., da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicato sul BURC n. 15 del 11/03/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 315248 del 6/05/2013, la Ditta Bernardo Gerardo, con sede in Ariano Irpino (AV) 83031 alla via Camporeale, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "impianto di autodemolizione" da realizzarsi in Via Camporeale Zona Industriale (area P.I.P. lotti 6 e 7 contigui isola 5) nel Comune di Ariano Irpino (AV);
- b. che la società proponente ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite al prot. reg. n. 122574 del 20/02/2014 e prot. reg. n. 267843 del 15/04/2014;

- c. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema all'istruttore Arch. Cozzolino, appartenente alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 24.11.2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:
- adottare ed attuare, azioni necessarie ed utili di mitigazione, rivolte in maniera particolare alla emissione in atmosfera, delle polveri prodotte. Inoltre, come utile contributo agli stessi interventi di mitigazione, si individuino all'interno dell'impianto, comunque negli spazi di pertinenza dello stesso, opportune, eventuali altre aree da sistemare a verde con piante (alberi) caratteristiche del posto (autoctone);
 - si evitino corpi illuminanti orientati verso il cielo e verso le facciate dei caseggiati circostanti, adeguandoli alle raccomandazioni delle leggi e norme vigenti in materia e si adottino eventuali accorgimenti dissuasori per l'avifauna;
 - i materiali di risulta ed i rifiuti in generale, non recuperabili in loco, compreso i liquidi ed altro materiale potenzialmente inquinante, dovranno essere trasportati e smaltiti presso altri impianti e/o discariche autorizzate, e riposti, in attesa del trasferimento, in luoghi idonei. Il trasferimento dovrà realizzarsi in tempi brevi (non oltre le 48 ore);
 - le aree operative dell'impianto destinate alla bonifica e depurazione dei veicoli, devono essere dotate di pozzetti a tenuta per la raccolta di liquidi e sostanze oleose;
 - l'accatastamento dei veicoli, sia di quelli non ancora sottoposti a trattamenti che delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, dovrà avvenire sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato I punto 8 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
 - le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, nonché spargimenti accidentali di questi ultimi. In particolare, dovranno adottarsi tutti i criteri contenuti all'Allegato I punto 4 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
 - deve essere garantito, con gli opportuni accorgimenti di messa in sicurezza, il divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - per gli stoccaggi di quei rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi, i contenitori e i serbatoi fuori terra a tal fine utilizzati dovranno essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento (bacini di contenimento) di adeguata capacità d'invaso, nonché di tutti quei sistemi, accessori e dispositivi, atti a garantire lo svolgimento delle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento in condizioni di sicurezza;
 - qualora si rendesse necessario stoccare nel luogo di produzione gli eventuali fanghi derivanti dal processo depurativo, nell'osservanza delle opportune misure igienico-sanitarie: si utilizzino contenitori a tenuta, protetti dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura; le aree o piazzole utilizzate per lo stoccaggio, dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate, confinate e dotate di idoneo sistema di captazione ed accumulo dell'eventuale percolato prodotto;
 - utilizzare idonei sistemi di copertura atti ad evitare qualunque contatto diretto tra le acque meteoriche e i rifiuti stoccati all'aperto per evitare che, nel caso di tracimazione, il contatto tra le acque e i rifiuti stoccati comporti la necessità di intervenire non solo con un trattamento delle acque di prima pioggia, ma di tutte quelle riversate sulle aree di piazzale;
 - al fine di evitare lo sviluppo di emissioni maleodoranti che superino la "normale tollerabilità", così come definita dall'art. 844 del codice civile, provenienti dalle operazioni di stoccaggio di rifiuti, i contenitori a tal fine impiegati, oltre ad essere sottoposti a manutenzione ordinaria, dovranno essere muniti di idonea copertura
 - predisporre una regolamentazione dell'accesso degli automezzi al sito, concordandolo, eventualmente, con gli enti gestori della rete viaria; le operazioni di carico, scarico e movimentazione dovranno avvenire in modo tale da limitare le dispersioni delle polveri. La circolazione degli automezzi dovrà avvenire ad una velocità tale da non produrne l'innalzamento.
 - si verifichi periodicamente lo stato di impermeabilità della pavimentazione dell'intero impianto;

- si faccia un monitoraggio comparativo periodico sia qualitativo che quantitativo, rivolgendosi ad operatori e/o agenzie (tipo ARPAC, laboratori e tecnici abilitati) riconosciute ed autorizzate a norma di legge, in tempi comprensibilmente ravvicinati del materiale da sottoporre e già sottoposto al processo di recupero sullo stato di utilizzo dell'impianto e dei macchinari (se ne conservino tutti gli atti e le certificazioni). Si crei un'apposita banca dati dei monitoraggi da rendere accessibile, a norma di legge, oltre che ai gestori dell'impianto ed agli Enti preposti alla tutela dell'ambiente, anche al pubblico e/o privato competenti eventualmente interessati;
- con l'ausilio dell'ARPAC e/o laboratori e tecnici abilitati si faccia monitoraggio periodico sugli impatti di natura acustica sia all'interno dell'impianto stesso che all'esterno con lo scopo di verificarne se si mantengono i valori medi di norma riconosciuti;
- si realizzi un dosso lungo tutto il perimetro dell'area di impianto al fine di evitare la fuoriuscita degli sversamenti prodotti dalle acque meteoriche e che nel contempo le guidino verso le opportune griglie per la raccolta ed il convogliamento nelle vasche e verso il depuratore;

Qualora eventuali altri pareri di competenza, ancora in acquisizione all'atto della redazione della presente scheda, determinassero modifiche sostanziali su quanto previsto e proposto per la realizzazione dell'impianto, sarà opportuno sottoporre nuovamente a Verifica di Assoggettabilità le eventuali varianti apportate.

- b. che la Ditta Bernardo Gerardo ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 3.05.2013, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'istruttore Arch. Cozzolino

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 24.11.2014, il progetto "impianto di autodemolizione" da realizzarsi in Via Camporeale Zona Industriale (area P.I.P. lotti 6 e 7 contigui isola 5) nel Comune di Ariano Irpino (AV) , proposto dalla Ditta Bernardo Gerardo, con sede in Ariano Irpino (AV) 83031 alla via Camporeale, con le seguenti prescrizioni:
 - adottare ed attuare, azioni necessarie ed utili di mitigazione, rivolte in maniera particolare alla emissione in atmosfera, delle polveri prodotte. Inoltre, come utile contributo agli stessi interventi di mitigazione, si individuino all'interno dell'impianto, comunque negli spazi di pertinenza dello stesso, opportune, eventuali altre aree da sistemare a verde con piante (alberi) caratteristiche del posto (autoctone);

- si evitino corpi illuminanti orientati verso il cielo e verso le facciate dei caseggiati circostanti, adeguandoli alle raccomandazioni delle leggi e norme vigenti in materia e si adottino eventuali accorgimenti dissuasori per l'avifauna;
- i materiali di risulta ed i rifiuti in generale, non recuperabili in loco, compreso i liquidi ed altro materiale potenzialmente inquinante, dovranno essere trasportati e smaltiti presso altri impianti e/o discariche autorizzate, e riposti, in attesa del trasferimento, in luoghi idonei. Il trasferimento dovrà realizzarsi in tempi brevi (non oltre le 48 ore);
- le aree operative dell'impianto destinate alla bonifica e depurazione dei veicoli, devono essere dotate di pozzetti a tenuta per la raccolta di liquidi e sostanze oleose;
- l'accatastamento dei veicoli, sia di quelli non ancora sottoposti a trattamenti che delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato, dovrà avvenire sulla base delle disposizioni di cui all'Allegato I punto 8 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, nonché spargimenti accidentali di questi ultimi. In particolare, dovranno adottarsi tutti i criteri contenuti all'Allegato I punto 4 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- deve essere garantito, con gli opportuni accorgimenti di messa in sicurezza, il divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- per gli stoccaggi di quei rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi, i contenitori e i serbatoi fuori terra a tal fine utilizzati dovranno essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento (bacini di contenimento) di adeguata capacità d'invaso, nonché di tutti quei sistemi, accessori e dispositivi, atti a garantire lo svolgimento delle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento in condizioni di sicurezza;
- qualora si rendesse necessario stoccare nel luogo di produzione gli eventuali fanghi derivanti dal processo depurativo, nell'osservanza delle opportune misure igienico-sanitarie: si utilizzino contenitori a tenuta, protetti dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura; le aree o piazzole utilizzate per lo stoccaggio, dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate, confinate e dotate di idoneo sistema di captazione ed accumulo dell'eventuale percolato prodotto;
- utilizzare idonei sistemi di copertura atti ad evitare qualunque contatto diretto tra le acque meteoriche e i rifiuti stoccati all'aperto per evitare che, nel caso di tracimazione, il contatto tra le acque e i rifiuti stoccati comporti la necessità di intervenire non solo con un trattamento delle acque di prima pioggia, ma di tutte quelle riversate sulle aree di piazzale;
- al fine di evitare lo sviluppo di emissioni maleodoranti che superino la "normale tollerabilità", così come definita dall'art. 844 del codice civile, provenienti dalle operazioni di stoccaggio di rifiuti, i contenitori a tal fine impiegati, oltre ad essere sottoposti a manutenzione ordinaria, dovranno essere muniti di idonea copertura
- predisporre una regolamentazione dell'accesso degli automezzi al sito, concordandolo, eventualmente, con gli enti gestori della rete viaria; le operazioni di carico, scarico e movimentazione dovranno avvenire in modo tale da limitare le dispersioni delle polveri. La circolazione degli automezzi dovrà avvenire ad una velocità tale da non produrne l'innalzamento.
- si verifichi periodicamente lo stato di impermeabilità della pavimentazione dell'intero impianto;
- si faccia un monitoraggio comparativo periodico sia qualitativo che quantitativo, rivolgendosi ad operatori e/o agenzie (tipo ARPAC, laboratori e tecnici abilitati) riconosciute ed autorizzate a norma di legge, in tempi comprensibilmente ravvicinati del materiale da sottoporre e già sottoposto al processo di recupero sullo stato di utilizzo dell'impianto e dei macchinari (se ne conservino tutti gli atti e le certificazioni). Si crei un'apposita banca dati dei monitoraggi da rendere accessibile, a norma di legge, oltre che ai gestori dell'impianto ed agli Enti preposti alla tutela dell'ambiente, anche al pubblico e/o privato competenti eventualmente interessati;
- con l'ausilio dell'ARPAC e/o laboratori e tecnici abilitati si faccia monitoraggio periodico sugli impatti di natura acustica sia all'interno dell'impianto stesso che all'esterno con lo scopo di verificarne se si mantengono i valori medi di norma riconosciuti;
- si realizzi un dosso lungo tutto il perimetro dell'area di impianto al fine di evitare la fuoriuscita degli sversamenti prodotti dalle acque meteoriche e che nel contempo le guidino verso le opportune griglie per la raccolta ed il convogliamento nelle vasche e verso il depuratore;

Qualora eventuali altri pareri di competenza, ancora in acquisizione all'atto della redazione della presente scheda, determinassero modifiche sostanziali su quanto previsto e proposto per la realizzazione dell'impianto, sarà opportuno sottoporre nuovamente a Verifica di Assoggettabilità le eventuali varianti apportate.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;
3. CHE ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
5. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente;
 - all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce